



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LE PIÙ RECENTI NOVITÀ NORMATIVE
TRA DIMENSIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

LA RIFORMA PORTATA DAL D.LGS. 37/2021

Avv. Gabriele Nicoella

Milano, 30 gennaio 2023

www.legab.it



Norme di Fonte Statuale

**L. 205/2017 ART. 1 CO. 373
(LEGGE DI BILANCIO 2018)**

**DPCM
23 marzo
2018**

**DPCM
10 agosto
2018**

**DPCM
27 giugno
2019**

**DM
24 febbraio
2020**

**D.Lgs. 37/2021 in materia di agenti
e accesso alla professione
(attuazione L. 86/2019)
1 GENNAIO 2023**

Norme di Fonte Settoriale



**REGOLAMENTO
AGENTI SPORTIVI CONI
(delib. CN n. 1630 del 26.02.2019)**

**REGOLAMENTO
AGENTI SPORTIVI CONI
(delib. CN n. 1649 del 29.10.2019)**

**REGOLAMENTO
AGENTI SPORTIVI CONI
(delib. CN n. 1649 del 29.10.2019)**

**REGOLAMENTO
AGENTI SPORTIVI CONI
(delib. CN n. 1649 del 29.10.2019)**

**REGOLAMENTO
AGENTI SPORTIVI CONI
(pubblicato il 11.02.2022)**



**REGOLAMENTO AGENTI FIGC
(CU 137 DEL 10 GIUGNO 2019)
IN VIGORE
DAL 13.06.2019 AL 03.12.2021**


**REGOLAMENTO AGENTI FIGC
(CU 125 DEL 4 DICEMBRE 2020)
IN VIGORE
DAL 04.12.2021 AL 01.02.2022**

**REGOLAMENTO AGENTI FIGC
(CU 156 DEL 1 FEBBRAIO 2022)
IN VIGORE
DAL 02.02.2022 AL 26.04.2022**

**REGOLAMENTO AGENTI FIGC
(CU 227 DEL 27 APRILE 2022)
IN VIGORE DAL 27.04.2022,
MODIFICATO CON CU 284 DEL 28.06.2022**

Il quadro “previgente”

L. 205/2017 art. 1 co. 373



Istituisce presso il CONI il **Registro nazionale degli agenti sportivi**, «*al quale deve essere iscritto (...) il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della **conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica**, del **trasferimento di tale prestazione** o del **tesseramento presso una federazione sportiva professionistica**»*

Al Registro possono essere iscritti solo (i) **cittadini italiani** e (ii) **cittadini comunitari**, «*nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del **diploma di istruzione secondaria di secondo grado** o equipollente, che abbia superato una **prova abilitativa** diretta ad accertarne l'idoneità»*, viene fatta salva la validità dei **titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015**

Art. 1 co. 373 L. 205/2017

«Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la **nullità dei contratti**, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge»



Art. 7 DPCM 23 marzo 2018 (Nullità del contratto e del tesseramento)

«Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi è causa di **nullità dei contratti di cui all'articolo 1, punti i) e ii), nonché dei tesseramenti di cui all'articolo 1, punto iii)**»



Art. 7 DM 24 febbraio 2020 (Nullità dell'incarico di cui all'art. 1)

«Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'articolo 348 del codice penale, l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi, è causa di **nullità dell'incarico di cui all'articolo 1**»

Obbligatorio utilizzo dei modelli tipo (entro 60 gg dallo scarico)

Possono chiedere alla Federazione l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Federale dedicata ai **c.d. agenti stabiliti "I cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea abilitati in altro Stato membro"**, purchè tale abilitazione consegua al superamento di "**prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto**"



L'**agente extracomunitario** può operare in Italia solo previa **domiciliazione** presso un agente iscritto nel Registro Nazionale e nel Registro Federale



L'istituto della domiciliazione si applica anche ai **cittadini italiani o comunitari** abilitati in altro Stato UE **ma senza prove equipollenti** a quelle previste dal decreto



I **titoli abilitativi FIFA** rilasciati prima del **31 marzo 2015** a **cittadini italiani**, di altro Stato membro dell'**Unione europea** ovvero stranieri provenienti da **Paesi non appartenenti all'Unione Europea** conservano validità

IL CORRISPETTIVO PUÒ ESSERE PATTUITO IN:

SOMMA FORFETTARIA

PERCENTUALE

su retribuzione complessiva lorda del calciatore

o

su valore della transazione

~~REDDITO COMPLESSIVO
DEL CALCIATORE~~

~~CON PERCENTUALE
MASSIMA PARI AL 3%~~

Nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo:

- in caso di mandato conferito da un minore (ultrasedicenne);
- in caso di sottoscrizione di contratto ai minimi federali;
- in caso di retrocessione tra i dilettanti della società, per le annualità successive alla retrocessione.

Il diritto al corrispettivo dell'agente sportivo si estingue:

- in caso di mandato conferito da un calciatore, al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato;
- in caso di mandato conferito da una società, qualora il calciatore - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con la medesima società sportiva

Possono ricorrere alla domiciliazione



I soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla FIFA, nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel nell'ultimo anno*

Effetti della domiciliazione



Obbligo delle parti di depositare l'**accordo di collaborazione professionale**, unitamente al certificato storico di residenza e attestazione iscrizione da almeno un anno nel registro dello Stato di residenza o altra Federazione FIFA



Obbligo del domiciliatario di **incassare i corrispettivi e corrispondere quota parte dei compensi al domiciliato**, secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale

Chiarimenti in ordine all'art. 23 del Regolamento Agenti sportivi CONI (09.08.2022)



Responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliato



Obbligo del domiciliato e domiciliatario **di agire congiuntamente**, fermo restando che il domiciliatario deve operare secondo le istruzioni del domiciliato

PARERE CNF 13 FEBBRAIO 2019, N. 20

*“Richiamato l’art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, (...), ritiene la Commissione che nulla osti alla **contemporanea iscrizione** dell’Avvocato iscritto all’Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”*


PARERE CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI 7 MAGGIO 2019

*“(...) si deve, pertanto, ritenere che l’iscrizione nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili legittimi di per sé l’esercizio dell’attività di assistenza e consulenza contrattuale nei confronti degli sportivi e/o delle società sportive aventi ad oggetto: (...), **senza necessità, per l’iscritto in tale Albo, di sostenere l’apposito esame di abilitazione né di iscriversi nel registro nazionale tenuto dal CONI**”*

AVVOCATI E COMMERCIALISTI DEVONO SOSTENERE L’ESAME DI
ABILITAZIONE E ISCRIVERSI NEL REGISTRO NAZIONALE CONI PER POTER
LEGITTIMAMENTE SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI AGENTE SPORTIVO (FAQ 32)

Il quadro "vigente"

D.Lgs. 37/2021



1° tema: la normativa di riferimento

art. 14 co. 1 «In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del **decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020**, in materia di agente sportivo»



Art. 12 co. 1 «Con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport**, (...), **entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, è emanata la **disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto**»



Art. 12 co. 2 «Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, **entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto**, il **CONI** (...) emana il **Codice etico degli agenti sportivi**»

2° Tema: **chi può essere rappresentato?**

Art. 1 co. 1 «Il presente decreto (...) detta norme in materia di rapporti di **rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive** e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»

SPARISCE
IL RIFERIMENTO AL
PROFESSIONISMO

CONFLITTO CON
REGOLAMENTO FIFA

DEFINIZIONE DI
«LAVORATORE
SPORTIVO» RIPORTATA
NEL D.LGS. 37/2021

Art. 2 co. 1 «agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto **due o più soggetti** operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi **lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive**, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione»

3° Tema: **gli avvocati possono svolgere l'attività di agente?**

Art. 3 co. 2 «Le disposizioni del presente decreto (...) non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247» (ordinamento della professione forense)



Si ribalta il piano: prima erano gli avvocati che con la loro abilitazione non potevano fare gli agenti, oggi sono gli agenti che con la loro abilitazione non possono fare gli avvocati



Art. 3 co. 3 «Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive»

Art. 4 co. 9 «L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi»

4° Tema: agenti stabiliti e agenti domiciliati

Art. 4 co. 5 «*I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro (...) possono essere iscritti nell'apposita sezione Agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale*»

E i cittadini italiani che si abilitano in altro Stato membro?

L'equipollenza della prova non rileva più per l'iscrizione nella sezione Agenti sportivi stabiliti?

Art. 4 co. 6 «*Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1 (...) sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attività di agente sportivo in Italia (...)*»

Verrà riproposto l'istituto della domiciliazione?

5° tema: il contenuto del contratto di mandato sportivo

Art. 5 co. 3 «Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con **non più di due soggetti da lui assistiti**»



Regime previgente: «Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (...) è tenuto a sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata»

Art. 4 co. 6 «E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi **o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi (...)**»



Regime previgente: la nullità era prevista solo per soggetti non iscritti nel Registro nazionale

6° tema: incompatibilità e conflitto di interessi

Art. 6 co. 1 «E' fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per: (...)

d) i **lavoratori sportivi**;

e) **gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo**»



Regime previgente: «L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:

a) sono calciatori **professionisti** tesserati della FIGC;

b) sono calciatori non professionisti **tesserati in un campionato nazionale** della FIGC»

Art. 6 co. 4 «E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, (...)»



Regime previgente: «(...) configura altresì ipotesi di conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel **futuro** trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al **futuro** trasferimento di un calciatore»

7° tema: la compatibilità/l'interazione col regolamento FIFA

Art. 7 co. 1 «L'agente sportivo esercita l'attività (...) osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese (...) **quelle dell'ordinamento sportivo internazionale** e nazionale, in particolare quelle poste dalle **Federazioni Sportive Internazionali** e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera»

8° tema: i compensi

Art. 8 co. 1 «Il compenso spettante all'agente sportivo (...) è determinato dalle parti **in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione**, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla **retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo** risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo»

Art. 8 co. 5 «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi (...) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i **parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi**. Con le stesse modalità, ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità»

9° tema: le società di agenti

Art. 9 co. 1 «L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

(...)

d) i **soci** non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi»



Regime previgente: «i **soci agenti sportivi** non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale»

Art. 9 co. 4 «I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi»



- Circa collaboratori e dipendenti non possono mai svolgere l'attività di agente, anche nelle operazioni nelle quali non è coinvolta la società di agenti
- Circa i soci, il mandato deve essere conferito alla persona fisica, per cui non può esistere per definizione in un'operazione coesistenza di persona fisica e giuridica in quanto entità autonome

10° tema: i minori

Art. 10 co. 1 «Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età»



Regime previgente: «Un calciatore minore di età non può essere assistito da un agente sportivo prima del compimento anagrafico del suo **16° anno di età**»

Art. 10 co. 3 «Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, **ferma restando la possibile remunerazione dell'agente sportivo da parte della Società o Associazione Sportiva contraente**»



Regime previgente: «Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età» + MODULO TIPO FIGC



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Gabriele Nicolella

www.legab.it

